

COMUNE DI MONTI

Provincia di Sassari

Ufficio Servizi Sociali



Regolamento disciplinante il rimborso sanitario alle persone indigenti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N 35 DEL 29.07.2002

IL SINDACO

F.TO: GEOM SALVATORE MURGIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO: DR.SSA MELONI MARIA GRAZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Monti

Art.1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di rimborso delle spese sanitarie alle persone indigenti.

Art. 2
Finalità

Con il presente Regolamento, il Comune di Monti intende tutelare il diritto alla salute delle persone e dei nuclei più esposti al bisogno, in ottemperanza agli articoli 32 e 38 della Carta Costituzionale.

Art. 3
Attribuzioni

La competenza della gestione è attribuita al Servizio Sociale del Comune di Monti.

Il servizio competente dovrà:

- a) Istituire un registro informatico dei richiedenti, il beneficio, i cui dati dovranno confluire nell'Albo dei beneficiari di cui al DPR 7.4.2000, n. 118;
- b) Costituire un fascicolo personale per l'istruttoria e la conservazione degli atti;
- c) Concedere o negare i contributi richiesti;
- d) Espletare tutte le funzioni di controllo;
- e) Revocare gli eventuali benefici concessi;
- f) Coordinare gli interventi con le istituzioni sanitarie.

Art. 4
Definizione di spese sanitarie

Sono da considerare spese sanitarie e, pertanto, oggetto di rimborso totale o parziale, ai sensi del presente regolamento:

- a) Le spese di acquisto dei farmaci compresi nella cosiddetta fascia "C", di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- b) I ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale;
- c) Ogni altra spesa di carattere sanitario non rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale, compreso il rimborso Chilometrico per le spese di Viaggio, debitamente documentate con Certificazione rilasciata dal Presidio Sanitario attestante il numero dei controlli, tranne quelli effettuati in regime di ricovero.

Art. 5 Beneficiari

Possono accedere al fondo i cittadini residenti nel comune.

Per nucleo familiare di riferimento si intende la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e dei relativi provvedimenti di attuazione. Nel caso in cui il richiedente è ultrasettantacinquenne, la famiglia è composta dal solo richiedente e dall'eventuale coniuge.

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, per la concessione dei benefici del presente Regolamento, non può essere superiore a due pensioni minime INPS.

Nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente è pari o inferiore ad una pensione minima INPS, si procederà al rimborso integrale della spesa sostenuta o in ogni modo nella misura massima di cui al successivo quarto comma, nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

L'ammontare del rimborso delle spese sanitarie non può superare per ogni cittadino richiedente la quota massima di € 516,45 riferita all'anno solare.

In relazione alla disponibilità finanziaria, la Giunta Comunale potrà aggiornare i valori di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Nota

Si fa espressa menzione dell'art.2 del Decreto Legislativo 109/1998, in quanto la scelta dell'ente deve obbligatoriamente fare riferimento a quest'impianto legislativo, ed ai successivi regolamenti d'attuazione, e proprio per questo si ritiene utile riportarne il testo Integrale:

"Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica.

I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive."

Il terzo comma prevede la casistica di richiedenti con età superiore ai settantacinquenni: si propone una diversa unità di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato Decreto Legislativo 109/1998, per salvaguardare le persone potenzialmente più deboli e maggiormente esposte al rischio del disagio.

Art. 6 Deroghe

In deroga a quanto stabilito dagli articoli precedenti, possono essere ammessi a contributo i cittadini che, a seguito di situazioni eccezionali, non siano in grado di far fronte alle spese necessarie per la tutela della salute.

2. Lo stato di cui al precedente comma deve essere accertato da una relazione dei servizi sociali.

Nota

La deroga dell'articolo in questione è dettata dalla necessità di salvaguardare tutti i cittadini e di far fronte a situazioni eccezionali, spesso evidenziate dagli operatori dei servizi sociali.

Art. 7 Domanda di rimborso

Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Servizio Sociale del Comune di Monti. La domanda è compilata su apposito modulo disponibile presso l'ufficio competente, e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- ✿ Dichiarazione sostitutiva unica ex D.P.C.M. 18 maggio 2001 o certificazione rilasciata da altro ente erogatore;
- ✿ Dichiarazione sostitutiva degli oneri sostenuti o, in alternativa, documentazione comprovante gli oneri sostenuti;
- ✿ Certificazione del medico di base, o del medico specialista relativa alle spese sostenute.

Art. 8 Istruttoria della domanda

In ottemperanza all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'articolo 15 del Regolamento Comunale per il Procedimento Amministrativo, entro venti giorni l'Ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda o le ragioni del diniego o la necessità di ulteriore documentazione.

Art. 9 Valutazione delle domande e concessione del beneficio

Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, l'Ufficio competente provvederà alla valutazione delle domande ammesse a contributo e provvederà alla quantificazione del rimborso sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, del contributo massimo concedibile e della spesa sostenuta, secondo la seguente formula:

I.S.E.E. per contributo massimo: I.S.E.E. nucleo considerato = x: contributo massimo

Il rimborso chilometrico per le spese di viaggio, debitamente documentate con Certificazione rilasciata dal Presidio Sanitario attestante il numero dei controlli, tranne quelli effettuati in regime di ricovero, sarà calcolato, in base alla legislazione vigente in materia, considerando 1/5 del costo reale di un litro di benzina verde.

Nota

L'articolo in esame considera, oltre alla tempistica, la modalità di quantificazione del contributo, sulla base di una semplice proporzione: I.S.E.E. per usufruire del contributo massimo sta all'I.S.E.E. del nucleo considerato come il contributo da quantificare sta al contributo massimo. In materia di rimborso Chilometrico per le spese di viaggio si fa riferimento alla Legge Regionale n°11/85, concernente provvidenze a favore dei nefropatici, e alla legge Regionale n°27/83, concernete la concessione di Provvidenze a favore dei talassemici.

Art. 10 Controlli

Il Servizio Sociale dovrà espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Servizio Sociale potrà richiedere la documentazione necessaria.

Nota

L'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 109/1998 così recita:

Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione d'errori materiali o di modesta entità.

Art. 11 Revoca dei benefici

Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dei benefici concessi.

Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto.

Il Responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebitato, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Nota

L'articolo 7 del D.P.C.M. 221/1999 "Revoca dei benefici concessi" così recita:

Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del Decreto Legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

Art. 12 Contenzioso

Per le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento si fa riferimento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 Destinazione fondi residui

Qualora non sia possibile l'assegnazione dell'intero fondo inserito in bilancio, la parte residua potrà essere stanziata a favore d'interventi per l'assistenza alla persona.

Nota

L'articolo considera l'eventualità che tutta la disponibilità del fondo non sia assegnata. In questo caso si autorizza la destinazione ad altri interventi a favore della persona.

Art. 14

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- * Devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998, e successive
- * Modificazioni, e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successiva modificazione;
- * Sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, ai soli fini di erogare il contributo di rimborso di spese sanitarie;
- * Possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza ed alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- * Sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge 675/1996);

Il Comune, nella persona del Responsabile del Servizio, al quale sono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è il titolare del trattamento dei dati stessi.

Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non specificato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Legislazione vigente in materia.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione.

Art. 17 Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta. È fatto carico all'Assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Nota

Articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto d'accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto d'atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.